

Circolare 003/2010

La competenza del messo comunale a notificare atti emessi da soggetti privati che risultano concessionari di funzioni affidate da un ente pubblico

Nel variegato panorama degli atti che pervengono al messo comunale per la notificazione, sempre più frequentemente, ve ne sono alcuni che di primo acchito non sembrano neppure connotati dalle caratteristiche di atto amministrativo, proprie degli atti di sua competenza.

Ogni messo comunale, infatti, è conscio di essere abilitato alla notificazione degli atti amministrativi provenienti dalla propria amministrazione e dalle altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 10 della legge 265 del 3 agosto 1999.

Tuttavia, le amministrazioni pubbliche stanno in modo sempre più massiccio ricorrendo alla collaborazione di soggetti privati, al fine di perseguire migliori risultati di gestione, anche sotto il profilo del risparmio di spesa.

Così, ad esempio, le società concessionarie della riscossione dei verbali emessi della polizia municipale sono spesso nuovi interlocutori del messo comunale, anche ai fini della riscossione delle spese di notifica.

Ma vi sono anche altri atti che pur presupponendo l'esercizio di potestà tipicamente pubbliche, risultano emanati da un soggetto privato, e ciò in forza di una concessione di un ente pubblico.

Da tempo si assiste, infatti, all'affidamento a soggetti privati del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali. Ciò in forza di numerose norme, quali l'art. 52 del D.Lgs 446/97. Trattasi di soggetti abilitati all'esercizio di potestà pubbliche, come appunto le società di riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 203 del 30/09/05, art. 53, comma 1, del D.Lgs 446/97.

L'affidamento in questione prevede che le concessionarie anzidette, occupandosi della riscossione, emettano veri e propri atti amministrativi, ossia ingiunzioni di pagamento ed altri atti per il recupero di crediti della P.A., che costituiscono titolo esecutivo nei confronti del contribuente.

Rientrano in tale tipologia quegli atti per i quali la legge finanziaria 2007 prevede che possano anche essere notificati da messi nominati tra il personale dell'ente locale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente il recupero dei tributi e delle altre entrate, mediante notificazione di decreto ingiuntivo/ingiunzione fiscale nelle forme del R.D. del 14/4/1910 n. 639.

Trattasi di atti da notificare al destinatario, affinché possano produrre effetti, e la notificazione può avvenire anche direttamente, a cura dell'ufficio che emette l'atto, tramite spedizione postale nelle forme dell'atto giudiziario, ai sensi della legge 890/82 art. 12.

Sappiamo tuttavia, che la formulazione del citato articolo di legge sulla notificazione per posta fa riferimento a quelle stesse pubbliche amministrazioni indicate pure nella legge 265/99 all'art.10.

Ma se il servizio è stato affidato ad una concessionaria, noteremo che chi emette l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, non è un ente pubblico come previsto dalla normativa sulla notificazione postale, ma un soggetto privato, quale è la società di riscossione.

Se poi quella notificazione non fosse andata a buon fine, e se richiedesse la notifica al messo notificatore di altro comune ove il destinatario dovesse essersi trasferito, il collega in questione avrebbe probabilmente qualche perplessità circa l'ammissibilità di una tale richiesta.

Posto, infatti, che fosse legittimato alla notificazione dell'ingiunzione, il dubbio potrebbe riguardare, in primo luogo, la legittimità della notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio che emana l'atto, che in questo caso non è ente pubblico, e in secondo luogo dalla natura dell'atto emanato che perviene non da una pubblica amministrazione ma da un soggetto privato.

Ambedue i quesiti possono essere risolti positivamente, nel senso della competenza del messo, solo se vi sia equiparabilità tra il soggetto privato che svolge funzioni pubbliche (concessionario) e l'ente pubblico (concedente).

A tal proposito bisogna far riferimento all'istituto giuridico della concessione amministrativa.

E', infatti, in forza della concessione amministrativa che la pubblica amministrazione trasferisce poteri suoi propri ad un soggetto privato.

Avviene in questo caso una traslazione di funzioni che individua il privato come organo indiretto della pubblica amministrazione. Tuttavia, il privato non muta la sua natura per divenire un soggetto pubblico esercente attività amministrativa, ma la sua azione avrà quegli stessi effetti giuridici che la legge riconduce all'esercizio di potestà pubblicistiche. La titolarità della funzione resta comunque in capo al concedente che resta sempre assoggettato alle regole dettate dal diritto amministrativo, ma anche il soggetto privato, proprio perché agisce come concessionario di un potere della P.A., si deve comportare come la P.A. e quindi applicare le stesse norme.

Sulla natura degli atti del concessionario vi è ampia materia giurisprudenziale, che con diverse sentenze, pur differendo nell'analisi, conducono ai medesimi risultati (Cons. di Stato decisioni n. 1250/1991 e 498/1995): trattasi di atti amministrativi.

Anche detti atti sono dunque di competenza del messo, ferme restando la particolare abilitazione richiesta per le ingiunzioni di cui alla legge 639/1910.

Concludendo, quando il Messo Comunale si trova di fronte un atto emesso da soggetto privato, al fine di dissolvere eventuali dubbi in merito alla natura dello stesso e alla propria competenza alla notifica, potrebbe sincerarsi dell'esistenza della concessione di attribuzione di pubblica funzione e del suo ambito di applicazione.